**ALLEGATO 3**

**SCHEMA DI CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SOSTEGNO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEI PADIGLIONI TEMPORANEI DESTINATI ALLA SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI CONTRO IL SARS-COV-2 (PRIMULE)**

**tra**

Il **Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19**, con sede in Roma, Via Vitorchiano, 4 Codice Fiscale 15678001007, giusta nomina disposta con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2020 (di seguito: “***Commissario***”)

**e**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_ (CAP \_\_\_\_\_\_\_\_\_), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Codice fiscale e Partita IVA n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante e \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *pro tempore*, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (in seguito “***Sostenitore Unico***”)

(il Commissario eil Sostenitore Unico, congiuntamente, le **“*Parti*”**)

**PREMESSO CHE**

1. con l’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 (edizione straordinaria), convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, è stata prevista la nomina di un “Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19” determinandone i relativi compiti e poteri;
2. con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2020, è stato nominato il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 nella persona del Dr. Domenico Arcuri;
3. ai sensi dell’articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (di seguito, “***Legge di Bilancio 2021***”) viene attribuito al Commissario il compito di individuare le strutture presso cui effettuare la prestazione di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 di cui ai commi da 457 a 467 della predetta Legge di Bilancio 2021, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
4. il Commissario a tal fine ha bandito la procedura di gara necessaria alla realizzazione dei Padiglioni temporanei (di seguito, “***Primule***”), in attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 (di seguito, “***Piano Vaccini***”) di cui all’articolo 1, comma 457, della Legge di Bilancio 2021;
5. il Piano Vaccini, adottato con decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, è difatti finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale e, in particolare, il paragrafo 9 del suddetto Piano in materia di “Punti vaccinali, organizzazione delle sedute vaccinali e figure coinvolte”;
6. in data \_\_\_\_\_\_ 2021, il Commissario ha indetto un Avviso per la ricerca di Sostenitori economici per la realizzazione dei Padiglioni temporanei destinati alla somministrazione dei vaccini contro il Sars-CoV-2, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Speciale - Contratti Pubblici n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_2021 (di seguito, “***Avviso***“);
7. in risposta all’Avviso, il Sostenitore Unico ha formulato una Proposta di Sostegno economico per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_, in relazione a n.\_\_\_ Primule, con preferenza espressa per la Regione \_\_\_ /Provincia autonoma di \_\_\_\_\_\_;
8. all’esito della procedura, il Commissario ha accettato la suddetta Proposta di Sostegno per l’intero importo oggetto della stessa;
9. il presente contratto viene sottoscritto nelle more del completamento delle verifiche condotte sul Sostenitore Unico in relazione ai requisiti di carattere generale stabiliti dall’Avviso e, in particolare, degli adempimenti in materia di documentazione antimafia previsti ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
10. il presente contratto è risolutivamente condizionato dall’esito negativo delle predette verifiche.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue**

**Articolo 1 (Premesse ed allegati)**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, le premesse e - ancorché non materialmente allegati - l’Avviso e la Proposta di Sostegno.

**Articolo 2 (Oggetto e finalità del contratto)**

1. Il presente contratto disciplina i rapporti intercorrenti tra il Commissario e il Sostenitore Unico relativi al sostegno economico da quest’ultimo offerto, pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_), per realizzazione della/e Primula/e, localizzata/e nel territorio della Regione \_\_\_\_\_/Provincia autonoma di \_\_\_\_\_.
2. Il contributo economico offerto dal Sostenitore Unico deve essere erogato secondo i termini, modalità ed alle condizioni descritte di seguito.
3. Parimenti, a fronte dell’acquisizione del predetto contributo economico, il Commissario si obbliga a concedere al Sostenitore Unico una targa *[delle seguenti dimensioni: \_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_ cm; contente il seguente logo e messaggio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]* (di seguito, la “***Targa***“).

**Articolo 3 (Termini e durata del contratto)**

1. Il presente contratto, con decorrenza dalla data di sottoscrizione delle Parti, ha termine con la cessazione delle esigenze relative all’utilizzo delle Primule, in dipendenza dell’attuazione del Piano Vaccini.
2. La Targa verrà apposta nella/e Primula/e di cui al precedente paragrafo 1 del presente articolo, una volta completata la realizzazione della stessa/delle stesse. Al momento dello smontaggio della/e Primula/e, il Sostenitore Unico potrà richiedere la rimozione e la consegna della Targa, che altrimenti rimarrà affissa alla struttura ella Primula.

**Articolo 4 (Obblighi del Sostenitore Unico)**

1. Il Sostenitore Unico si impegna ad effettuare il versamento del contributo economico di cui al precedente articolo 2, paragrafo 1, nel termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto, mediante bonifico bancario o postale, da effettuarsi sul seguente conto corrente di Tesoreria:

* Istituto:
* Iban:
* Intestatario:
* Causale:

1. In ogni caso, l’erogazione del contributo dovrà avvenire in modo da non comportare ritardi, spese od oneri a carico del Commissario.
2. Rimangono a carico dello Sostenitore Unico le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del contratto.
3. Al Sostenitore Unico è inibita ogni ulteriore forma di pubblicità o di promozione relativa al, o basata sul, presente contratto ed è fatto divieto di associare il proprio nome/logo/*brand* al logo istituzionale del Commissario. Il divieto non comprende eventuali messaggi di carattere eminentemente descrittivo e non promozionale delle attività svolte o promosse dallo stesso Sostenitore Unico.

**Articolo 5 (Responsabilità)**

1. Il Sostenitore Unico è responsabile nei confronti di terzi e del Commissario per danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali da lui stesso assunti.
2. È fatto obbligo al Sostenitore Unico di mantenere il Commissario sollevato e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, ivi compreso il non corretto utilizzo dell’eventuale logo/brand presente sulla Targa di cui all’articolo 2, paragrafo 3, e comunque contro azioni legali, a qualsivoglia titolo, derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti dello stesso Commissario da terzi.

**Articolo 6 (Obblighi fiscali e fatturazione)**

Al Sostenitore Unico spettano, ove previsti, i benefici fiscali previsti dalla normativa vigente (piena deducibilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 - Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

**Articolo 7 (Requisiti del Sostenitore Unico)**

1. Il Sostenitore Unico dichiara di essere in possesso di elevati requisiti reputazionali, comunque non inferiori a quelli previsti dalle norme di legge vigenti per contrarre con la Pubblica Amministrazione. Il Commissario si riserva di effettuare accertamenti, presso gli uffici competenti, in relazione al permanere del possesso dei requisiti posseduti.
2. Il Commissario si riserva, in ogni momento, di risolvere unilateralmente il presente contratto qualora dovessero sopravvenire situazioni di pubblico dominio tali da incrinare, sia pure potenzialmente, gli elevati requisiti reputazionali posseduti o, comunque, l’onorabilità professionale del Sostenitore Unico. In tal caso, si provvederà alla restituzione del contributo, ridotto pro quota pari al 10% dello stesso per ogni mese decorrente dalla apposizione della Targa.

**Articolo 8 (Risoluzione e recesso)**

1. Il Commissario si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere, qualora il Sostenitore Unico non adempia alle obbligazioni assunte con la stipula del presente contratto.
2. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile le seguenti fattispecie:

* la violazione dell’obbligo di cui all’articolo 4, paragrafo 4;
* esito negativo delle verifiche condotte sul possesso da parte del Sostenitore Unico dei requisiti di carattere generale;
* cessione del presente contratto in violazione di quanto previsto dal successivo articolo 10.

1. E’ fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni.
2. Il Commissario si può avvalere della facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto nei casi di seguito indicati: qualora in caso eccezionale e non preventivabile al momento della stipula, per ragioni di pubblico interesse ed utilità, nonché per ragioni di carattere progettuale e/o afferenti alla realizzazione delle/e Primula/e, intervengano mutamenti sostanziali delle condizioni precedentemente stabilite per l’esecuzione del presente Contratto, senza che il Sostenitore Unico possa richiedere indennizzi e/o risarcimento di eventuali danni. Il Sostenitore Unico avrà diritto alla restituzione delle somme versate.
3. Il Commissario si riserva la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, qualora intervengano interessi pubblici superiori.

**Articolo 9 (Codice etico)**

Il Sostenitore Unico si obbliga a rispettare i principi informativi contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

**Articolo 10 (Divieto di cessione del contratto)**

E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni/affitti di azienda o atti di trasformazione, fusione e scissione relative al Sostenitore Unico, si applicano in analogia le disposizioni di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 20156, n. 50.

**Articolo 11 (Modifiche assetti proprietari)**

Il Sostenitore Unico è tenuto a comunicare tempestivamente al Commissario ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

**Articolo 12 (Riservatezza - Trattamento dei dati personali)**

1. Il Sostenitore Unico dovrà mantenere riservate le specifiche e le informazioni relative all’esecuzione del presente Contratto e non farne uso se non per l’esecuzione del medesimo. Il presente obbligo di riservatezza deve essere garantito dal Sostenitore Unico per il proprio personale, gli eventuali subcontraenti, adottando le misure e cautele occorrenti per assicurare anche da parte di costoro che tali impegni siano pienamente rispettati.
2. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di essersi reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.
3. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

**Articolo 13 (Controversie e foro competente)**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in applicazione del presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connessa sarà tentata una soluzione in via conciliativa.
2. Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione, validità e alla risoluzione del presente Contratto, saranno demandate al Tribunale civile di Roma.
3. È, in ogni caso, esclusa la clausola arbitrale.

**Articolo 14 (Spese, imposte e tasse)**

Le spese relative alla stipulazione del presente Contratto sono a carico di ciascuna Parte. Il presente Contratto sarà registrato solo in caso d’uso. Eventuali imposte di registro saranno a carico della Parte che con la sua condotta abbia dato causa alla registrazione del presente Contratto.

**Articolo 15 (Disposizioni generali e norme di rinvio)**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto si configura come contratto di sponsorizzazione “pura”, con le relative conseguenze di ordine amministrativo e fiscale.
2. La sottoscrizione del contratto da parte del Sostenitore Unico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

**Il presente contratto, formato su supporto digitale, composto da n. \_\_\_\_\_\_\_ pagine, è firmato digitalmente dalle Parti e sarà registrato solo in caso d’uso.**

La sottoscrizione digitale del Sostenitore Unico vale altresì per espressa accettazione da parte sua, ai sensi degli articoli 1341, co. 2 e 1342 del codice civile, delle clausole previste dal presente contratto, nonché delle clausole contenute in disposizioni di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

|  |  |
| --- | --- |
| SOSTENITORE UNICO | IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  PER L’EMERGENZA COVID-19 |